

## Art. 24.

### Cancellazione dall'Albo regionale

1. La cancellazione dall'albo regionale è disposta:
  - a) per accertata perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione;
  - b) su richiesta del legale rappresentante;
  - c) per mancata presentazione, previa diffida, della documentazione prevista dall'articolo 23.
2. La cancellazione è disposta con provvedimento motivato del dirigente del settore competente.
3. La cancellazione dall'albo regionale delle strutture e dei servizi autorizzati o accreditati di cui all'articolo 21, lettere b) e c) è disposta d'ufficio, sulla base dei provvedimenti delle amministrazioni competenti, entro venti giorni dal ricevimento della documentazione.